Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — **Roma - Lunedì, 5 maggio 1930 - Anno VIII** — **Numero 105**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Spatano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth. L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della " Gazzetta Ufficiale „ debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **764.**

LEGGE 1° maggio 1930, n. **450.**

Forma degli ordini di pagamento e compilazione ed emanazione dei testi unici delle disposizioni legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle spese da erogarsi dai funzionari delegati sarà provveduto, in sostituzione dei mandati di anticipazione e a disposizione ora in uso, e con effetto dal prossimo esercizio finanziario, mediante ordini di accreditamento sui quali i funzionari stessi disporranno i pagamenti con titoli intestati ai creditori, ovvero, nei limiti autorizzati, i prelevamenti a proprio favore, per i pagamenti da eseguire direttamente.

Art. 2.

Il Governo del Re — sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti — provvederà a formare ed approvare, con le integrazioni e con gli emendamenti riconosciuti opportuni, i testi unici coordinati delle disposizioni di legge e di regolamento, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, in vigore a norma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, e successive disposizioni, e della presente legge, dopo aver udita una Commissione di tre senatori e tre deputati, nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **765.**

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. **429.**

Autorizzazione al comune di Calvignasco a trasferire la sede municipale alla frazione Bettola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il podestà di Calvignasco, in esecuzione della deliberazione 1° agosto 1929, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale alla frazione denominata « Bettola »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Milano con deliberazione 29 gennaio 1930;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Calvignasco è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione denominata « Bettola ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 144. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 766.

REGIO DECRETO 7 aprile 1930, n. 444.

Costituzione di un Consorzio fra lo Stato e la provincia di Bologna per provvedere al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, nella detta Provincia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 dicembre 1901, n. 569, col quale si autorizzava il Comitato forestale di Bologna a promuovere il rimboschimento dei terreni nudi esistenti nella provincia di Bologna ai sensi dell'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, fissando un contributo annuo di L. 5000 date dallo Stato ed altrettante da parte dell'Amministrazione provinciale di Bologna per i suddetti lavori;

Visto il Regio decreto successivo, in data 23 giugno 1907, n. 466, col quale si elevò il contributo governativo suddetto da L. 5000 a L. 6000, in corrispondenza di uguale aumento stabilito dall'Amministrazione provinciale di Bologna;

Visto il successivo R. decreto 15 novembre 1914, n. 1343, col quale si elevò il contributo governativo da L. 6000 a lire 15.000, in corrispondenza di uguale aumento stabilito dall'Amministrazione provinciale di Bologna;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la deliberazione 7 novembre 1929-VIII dell'Amministrazione provinciale di Bologna;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito fra lo Stato e la provincia di Bologna, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Il contributo annuo governativo per i lavori di rimboschimento da eseguirsi in provincia di Bologna, a cura del Consorzio di rimboschimenti, fissato in L. 5000 annue con Regio decreto 19 dicembre 1901, n. 569, successivamente in L. 6000 con R. decreto 23 giugno 1907, n. 466, e in L. 15.000 con R. decreto 15 novembre 1914, n. 1343, è elevato per un quinquennio a decorrere dall'esercizio 1929-30 sino alla somma di L. 49.000 da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 77 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio corrente e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 11. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 767.

REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. 441.

Modifiche al regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, per la esecuzione della legge che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, che approva il regolamento per l'esecuzione della suddetta legge;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 93, 94, 96 e 109 del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono modificati come segue:

« Art. 93. — Il controllo della combustione sarà compiuto mediante indagini fisiche e chimiche e mediante prove di rendimento e di consumo.

« Le predette operazioni si effettueranno di regola con ordine alternato; potranno tuttavia essere sostituite l'una all'altra, a seconda della natura, del modo di funzionamento e delle condizioni di esercizio dell'apparecchio o dell'impianto termico, agli effetti del razionale impiego dei combustibili ».

« Art. 94. — Le indagini fisiche e chimiche consistono:

a) in analisi dei prodotti della combustione, di regola limitata alla sola ricerca della percentuale di anidride carbonica: però l'agente tecnico potrà, a suo giudizio esclusivo, procedere anche ad analisi supplementari;

b) nella determinazione della temperatura dei prodotti stessi alla fine del circuito di utilizzazione e, quando l'agente tecnico lo ritenga opportuno, anche in altri punti del circuito medesimo;

c) nella constatazione delle condizioni di tiraggio e, sopratutto, nella determinazione di tiraggio differenziale fra punti diversi del ciclo;

d) nell'esame e nello studio delle registrazioni fatte a cura dell'utente e dei dati segnalati dagli apparecchi di controllo esistenti e, ove occorra, verificati.

« E' in facoltà del direttore della Sezione regionale competente di prescindere da taluna delle indagini di cui al quattro commi precedenti.

« Quando si tratti di motrici termiche, se a stantuffo si faranno rilievi di diagrammi, e calcolazioni relative, se a turbina rilievi di temperatura, di pressioni o di dati interessanti il consumo del combustibile.

« Le indagini di cui al presente articolo potranno compiersi senza preavviso ».

« Art. 96. — Le operazioni di cui all'art. 93 saranno compiute una ogni biennio a partire dalla prima visita di constatazione e di verifica generale dell'apparecchio.

« E' data facoltà all'Associazione nazionale:

a) di abbreviare i periodi di tempo come sopra stabiliti, quando le condizioni di un determinato apparecchio o impianto lo esigano;

b) di prolungare di non oltre due anni i periodi stessi, quando l'apparecchio o l'impianto risulti costruito in conformità alle esigenze della tecnica moderna, termicamente ben condotto e provveduto di apparecchi di segnalazione e di controllo riconosciuti in buono stato ».

« Art. 109. — Decorso inutilmente il termine di otto giorni dalla scadenza della rata, il consortista è assoggettato alla multa di cent. 6 per ogni lira della somma non pagata.

« Per la riscossione della tassa di iscrizione, delle quote annuali e degli altri proventi indicati nelle lettere b) e c) dell'art. 4 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, l'Associazione procederà contro i debitori morosi con la stessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, secondo le norme stabilite nel decreto previsto nell'ultimo comma dell'art. 107 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 8. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 768.

REGIO DECRETO 20 marzo 1930, n. 448.

Modifica del R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, istitutivo del Casellario centrale infortuni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, 20 marzo 1921, n. 296, ed il decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, per gli infortuni degli operai sul lavoro; il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, la legge 24 marzo 1921, n. 297, il decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e il decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e i regolamenti relativi alle leggi e decreti suddetti;

Veduto il decreto-legge 13 maggio 1929, n. 928, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali;

Veduto il R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, che istituisce il Casellario centrale per gli infortuni con inabilità permanente al lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il Comitato amministratore del Casellario centrale infortuni, di cui all'art. 2 del R. decreto 23 marzo 1922, numero 387, modificato dal R. decreto 13 agosto 1926, n. 1503, è composto come segue:

1° il direttore generale dell'assistenza, della previdenza e della propaganda corporativa al Ministero delle corporazioni (presidente);

2° il direttore capo divisione della previdenza sociale presso il Ministero predetto (vice presidente);

3° il direttore generale della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro;

4° un delegato dei Sindacati mutui autorizzati ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, e un delegato delle Casse mutue per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura a norma del R. decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni;

5° un delegato delle Società esercenti l'assicurazione facoltativa contro i rischi di infortunio;

6° il direttore generale del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

7° il direttore generale dell'Associazione nazionale per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro;

8° un esperto in materia di assicurazioni sociali.

b) All'art. 3 è sostituito il seguente:

« Tutti gli Istituti autorizzati all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli enti che esercitano il ramo facoltativo dell'assicurazione contro i rischi di infortunio, sono obbligati ad inviare al Casellario centrale, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, le schede individuali degli infortuni e delle malattie professionali che hanno avuto nel mese precedente una liquidazione di indennità per inabilità permanente al lavoro. Gli istituti e gli enti assicuratori predetti sono tenuti inoltre a fornire al Casellario centrale le informazioni che questo ri-

terrà necessarie per il raggiungimento degli scopi per i quali è stato istituito ».

c) Sono soppresse le ultime parole dell'art. 5 « o al numero degli infortuni denunciati al Casellario ».

d) L'art. 6 è sostituito dal seguente: « Art. 6. — Il contributo annuale stabilito per ciascun istituto assicuratore dovrà essere versato al Casellario non più tardi del 31 marzo di ogni anno.

« Contro la fissazione dei contributi per il funzionamento del Casellario gli istituti potranno presentare ricorso al Ministero delle corporazioni non oltre trenta giorni dalla lettera raccomandata di comunicazione della fissazione del contributo. Il ricorso però non sospende l'obbligo del versamento del contributo fissato. Il Ministero decide inappellabilmente sui ricorsi ».

e) Alle parole « Ministero per il lavoro e la previdenza sociale — Direzione generale della previdenza » dell'art. 7, sono sostituite le seguenti: « Ministero delle corporazioni — Direzione generale dell'assistenza, della previdenza e della propaganda corporativa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 17. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **769**.

REGIO DECRETO 7 aprile 1930, n. **445**.

Costituzione di un Consorzio fra lo Stato e la provincia di Firenze per provvedere al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, nella detta Provincia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 ottobre 1872, n. 1074, serie 2ª, relativo alla istituzione in Firenze di un Comitato forestale per provvedere ai lavori di rimboschimento dei terreni disboscati e dissodati, col quale venne fissato in L. 10.000 il concorso dello Stato per la esecuzione di tali lavori, restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 10.000;

Visto il Nostro successivo decreto in data 18 marzo 1915, n. 415, col quale si elevò il su detto contributo governativo da L. 10.000 a L. 15.000 in corrispondenza di eguale aumento stabilito dall'Amministrazione provinciale di Firenze;

Vista la deliberazione 25 luglio 1929-VII, con la quale l'Amministrazione della provincia di Firenze ha elevato a L. 20.000 il proprio contributo annuo;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito tra lo Stato e la provincia di Firenze, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel R. decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Il contributo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Firenze, determinato sino alla somma di L. 15.000 annue col R. decreto 18 marzo 1915, n. 415, è elevato fino alla somma di L. 20.000 annue, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

Art. 3.

La somma di L. 20.000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato al capitolo 77 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1929-1930 ed ai capitoli corrispondenti per i bilanci degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 12. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **770**.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. **430**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Acquasanta.

N. 430. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Acquasanta (Ascoli Piceno) è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del predetto Comune, e ne è approvato lo statuto organico con una modifica.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **771**.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. **440**.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa di lavoro per donne cieche », in Bologna.

N. 440. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa di lavoro per donne cieche », con sede in Bologna, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico con modifica.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 772.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930, n. 442.
Modificazione dello statuto della Federazione delle Casse di risparmio del Lazio.

N. 442. R. decreto 10 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono modificati gli articoli 1 e 5 dello statuto organico della Federazione delle Casse di risparmio del Lazio.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 773.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 447.
Determinazione della circoscrizione militare territoriale dei Corpi d'armata di Torino, Alessandria, Bari e Napoli.

N. 447. R. decreto 3 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene determinata la circoscrizione militare territoriale dei Corpi d'armata di Torino, Alessandria, Bari e Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. C-564.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Crivicich » e « Vodarich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Crivicich Maria ved. di Antonio, figlia del fu Antonio Vodarich e della fu Muscardin Maria, nata a Lubenizze il 22 marzo 1879 e abitante a Lubenizze, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici » e « Vodari » (Crivici Maria nata Vodari).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Lubenizze: Maria, il 16 aprile 1907; Antonio, il 7 novembre 1908; Pietro, il 24 maggio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(825)

N. C-563.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Crivicich » e « Marinzulich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Crivicich Maria vedova di Antonio, figlia del fu Gaspero Marinzulich e della fu Francesca Lazzarich, nata a Podolli di Cherso il 27 agosto 1878 e abitante a Podolli, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici » e « Marinzoli » (Crivici Maria nata Marinzoli).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Liubiza nata a Podolli il 16 novembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(826)

N. 11419/65/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanz Francesco di Bortolo, nato a Trieste il 22 novembre 1895 e residente a Trieste, via Sara Davis, 14, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Stefania Martelanz, nata Cermeli, di Vincenzo, nata il 26 dicembre 1893, moglie;
2. Vittorio di Francesco, nato il 26 luglio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1530)

N. 11419/63/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Martelanz Francesco fu Mattia, nato a Trieste il 2 aprile 1860 e residente a Trieste, Barcola n. 836, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria Martelanz nata Prassel fu Antonio, nata il 5 settembre 1858, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1531)

N. 11419/53/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Martelanz Giusto fu Luca, nato a Trieste il 1° novembre 1862 e residente a Trieste, Barcola n. 888, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1532)

N. 11419/69/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Martelanz Maria ved. di Matteo, nata a Trieste il 6 febbraio 1849 e residente a Trieste, Barcola n. 400, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1534)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 98.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 maggio 1930 - Anno VIII

Francia	74.88	Belgrado	33.80
Svizzera	369.97	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.772	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.682	Norvegia	5.105
Spagna	236.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.666	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.555	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.105
Praga	56.56	Rendita 3.50 %	70.15
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	64.50
Peso Argentino Oro	16.675	Rendita 3 % lordo	41.50
Peso Argentino Carta	7.28	Consolidato 5 %	84.35
New York	19.077	Obblig. Venezie 3.50%:	
Dollaro Canadese	19.05	I Serie	75.975
Oro	368.09	II Serie	77.60

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica medica nel Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1924, n. 2172; 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, ed il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, coi quali viene ripartito il personale assistente fra gli Istituti superiori di medicina veterinaria;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la lettera 26 marzo 1930, n. 103858, con la quale il Ministero delle finanze ha concessa la prescritta autorizzazione, si dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica medica nel Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa (grado 11°, gruppo A dell'ordinamento gerarchico delle Am-

ministrazioni dello Stato), con l'annuo stipendio di L. 8150 oltre il supplemento di servizio attivo di L 1750.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

L'esame consisterà in una prova scritta su argomento di patologia medica, comprese le infezioni, ed in una prova clinica integrata da una ricerca di laboratorio.

Possono partecipare al concorso i laureati in medicina veterinaria, purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra fino al 4° grado.

Coloro che prendono parte al concorso dovranno far pervenire entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda diretta al direttore dell'Istituto, corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti ex-combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) diploma di laurea in medicina veterinaria o copia autentica di esso;

i) certificato dei voti riportati negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) eventuali altri titoli e pubblicazioni.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) i concorrenti che provino di occupare già posti di ruolo al servizio dello Stato. I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore a tre mesi.

Il vincitore del concorso sarà scelto dal professore di patologia e clinica medica del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa fra una terna di idonei proposti in ordine alfabetico dalla Commissione giudicatrice. Egli dovrà produrre una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non copre altri posti retribuiti a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali e dovrà assumere servizio entro 8 giorni dalla partecipazione della nomina sotto pena di decadenza.

Pisa, addì 9 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore: GIUSEPPE MARCONE.

(2237)

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di zootecnia nel Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1924, n. 2172; 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, ed il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, coi quali viene ripartito il personale assistente fra gli Istituti superiori di medicina veterinaria;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la lettera 26 marzo 1930, n. 103858, con la quale il Ministero delle finanze ha concessa la prescritta autorizzazione, si dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di zootecnia del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa (grado 11°, gruppo *A* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato) con l'annuo stipendio di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia di cui alla citata legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

L'esame consisterà in una prova scritta (da svolgersi in 4 ore) ed in una prova orale teorico-pratica.

Possono partecipare al concorso i laureati in medicina veterinaria, purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra fino al 4° grado.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda in carta legale al direttore dell'Istituto, corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti ex-combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) diploma di laurea in medicina veterinaria o copia autentica di esso;

i) certificato dei voti riportati negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) eventuali altri titoli e pubblicazioni.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) i concorrenti che provino di occupare già posti di ruolo al servizio dello Stato. I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore a tre mesi.

Il vincitore del concorso sarà scelto dal professore di zootecnia del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa fra una terna di idonei proposti in ordine alfabetico dalla Commissione giudicatrice. Egli dovrà produrre una dichiarazione in carta libera dalla quale risulti che non copre altri posti retribuiti a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali e dovrà assumere servizio entro 8 giorni dalla partecipazione della nomina sotto pena di decadenza.

Pisa, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore: GIUSEPPE MARCONE.

(2238)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso bandito per 300 posti di allievo milite forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1930-VIII, col quale fu bandito un concorso per l'ammissione alla Scuola di 300 allievi militi forestali, fissando al 30 giugno 1930 il termine per la presentazione delle documentate domande;

Visto che detto bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia il 29 aprile 1930, n. 100;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto opportuno di portare almeno a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei bandi di concorso, il termine utile per la presentazione dei documenti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 2 del decreto Ministeriale 31 marzo 1930 per la presentazione dei documenti da parte degli aspiranti ai 300 posti di allievi militi forestali è prorogato al 31 luglio 1930.

Art. 2.

Il corso d'istruzione, di cui all'art. 15 di detto decreto Ministeriale avrà inizio col 31 agosto anzichè il 16 luglio 1930.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(2257)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.